

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

e col **Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1963

Facoltà da parte dei Monti di credito su pegno di 1<sup>a</sup> categoria di effettuare finanziamenti riservati da alcune leggi speciali a determinate categorie di aziende di credito

ONOREVOLI SENATORI. — L'Unione regionale dei Monti di credito su pegno dell'Emilia e Romagna ha fatto presente che le disposizioni di legge riguardanti determinati finanziamenti ed operazioni non hanno mai incluso i Monti di credito su pegno di 1<sup>a</sup> categoria fra i diversi Istituti all'uopo designati, nel cui novero, invece, sono sempre state indicate le Casse di risparmio.

Al fine di ovviare a tale inconveniente la menzionata Unione ha prospettato alla Banca d'Italia l'opportunità di promuovere la emanazione di un provvedimento legislativo atto a sancire, in modo definitivo ed inequivocabile, che l'espressione « Casse di risparmio », riportata in norme di legge del genere di cui sopra, comprenda, anche se non menzionati, i precisati « Monti ».

La stessa Banca d'Italia ha espresso l'avviso che la surriferita richiesta sia accoglibile, dato che l'attività propria alle Casse

di risparmio viene esplicitata anche dai Monti (in aggiunta s'intende, a quella pignorantizia, peraltro esercitata anche da molte delle predette Casse) e che gran parte delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1<sup>a</sup> categoria sono applicabili, senza distinzione, ad entrambe le categorie di aziende, le quali sono parimenti considerate, per costante orientamento giurisprudenziale e dottrinale, enti pubblici.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 9 maggio 1963, ha espresso, sull'argomento, parere favorevole.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge sul quale le Amministrazioni della giustizia e del bilancio, a tal uopo interpellate, hanno comunicato il proprio assenso.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Le disposizioni di leggi speciali che facilitano le Casse di risparmio ad effettuare particolari operazioni di credito, devono intendersi estese anche ai Monti di credito su pegno di 1<sup>a</sup> categoria.